

## **Maltrattamenti e separazione, legale o di fatto, dei coniugi.**

### **Cassazione penale, sez. VI, sentenza 05.05.2025, n. 16652**

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di maltrattamenti in famiglia commessi da un coniuge separato ai danni dell'altro.

L'uomo, condannato anche in appello per tale reato, aveva proposto col difensore ricorso per cassazione asserendo la violazione dell'art. 572 c.p. in quanto la condotta, che avrebbe integrato il reato di maltrattamenti, era stata posta in essere dopo la cessazione della convivenza con la donna. Si evidenziava, in proposito, che detta norma richiede una convivenza in atto andando essa a sanzionare condotte maltrattanti la cui commissione è agevolata dal rapporto di stabile prossimità tra autore e vittima.

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile ribadendo quanto segue.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia (e non quello di atti persecutori) le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. La separazione, infatti, è condizione che non elide lo "status" acquisito con il matrimonio: dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, c.c.

Di conseguenza è manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui era stata dedotta l'insussistenza del reato di maltrattamenti perché la maggior parte delle condotte erano state poste in essere dopo gennaio 2022, allorché era cessata la coabitazione tra l'imputato e la persona offesa, che avevano contratto matrimonio sin dal 2007.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA

16 652-25



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Gaetano De Amicis

- Presidente -

Sent. n. 385/2025

Anna Criscuolo

UP – 13/03/2025

Silvestri Pietro

R.G.N. 37196/2024

Federica Tondin

- Relatore -

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 27/05/2024 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

lette le conclusioni dell'avvocato [redacted] difensore della parte civile [redacted]

[redacted] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

lette le conclusioni dell'avvocato [redacted] difensore di [redacted] che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 27 giugno 2023 il Tribunale di Siena ha dichiarato [redacted] responsabile dei reati di cui agli artt. 572 (capo n. 1), 387-bis (capo n. 2) e 388, comma 2, cod. pen. (capo n. 3) e lo ha condannato alla pena di cinque anni

di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in via equitativa in euro 10.000.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 572 cod. pen., in quanto la condotta che integrerebbe il reato di maltrattamenti è stata posta in essere dopo la cessazione della convivenza. Nella prospettazione difensiva, la disposizione incriminatrice richiede una convivenza in atto, in tal senso militando sia la sua formulazione letterale sia la sua *ratio*, volta a sanzionare condotte maltrattanti la cui commissione è agevolata dal rapporto di stabile prossimità tra autore e vittima del reato. A diverse conclusioni non sarebbe possibile pervenire in base alla considerazione che tra i due coniugi vi fossero rapporti legati alla comune gestione dei minori, in quanto il Tribunale di Siena, con ordinanza del 02/03/2022, ne aveva disposto l'affidamento esclusivo alla madre.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 388, comma 2, cod. pen., in quanto il ricorrente non si sarebbe sottratto all'obbligo imposto dal giudice civile con atti fraudolenti o simulati o, comunque, con comportamenti riconducibili a un inadempimento di malafede, ma si sarebbe limitato ad assecondare la volontà del figlio minore, che non lo voleva lasciare solo per far ritorno dalla madre.

2.3. Difetto di motivazione in ordine alla richiesta di assorbimento del reato contestato al capo n. 2 (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) nel reato di cui al capo n. 1 (maltrattamenti).

Si censura, infine, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e i difensori della parte civile e dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.



2. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (*ex multis*, Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, Rv. 284020 - 01). La separazione, infatti, è condizione che non elide lo "status" acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ.

Da ciò consegue che il primo motivo, con cui si deduce l'insussistenza del reato di maltrattamenti, in quanto la maggior parte delle condotte sono state poste in essere dopo il gennaio 2022, allorché era cessata la coabitazione tra l'imputato e la persona offesa, che avevano contratto matrimonio fin dal 2007, è manifestamente infondato.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di identica censura proposta con l'atto di appello e respinta dalla Corte di appello, che, con motivazione del tutto adeguata, ha rilevato che l'imputato ha continuato a tenere il figlio minore con sé, in violazione del provvedimento del Tribunale civile, strumentalizzando il minore sia per mantenere un contatto con la moglie e per continuare a minacciarla, anche grazie al telefono del figlio, sia per fare pressione psicologica su di lei.

4. Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del mancato assorbimento del reato di cui all'art 387-*bis* cod. pen. in quello di quell'art. 572 cod. pen., è inammissibile per genericità, in quanto non contiene una motivata critica al punto della sentenza impugnata che ha respinto identico motivo, rilevando che i reati concorrono, avendo differenti oggetti giuridici (il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. rientra tra i delitti contro la famiglia e assistenza familiare mentre l'art. 387-*bis* cod. pen. rientra tra i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie).

5. Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello, con apprezzamento non manifestamente illogico e quindi non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto ostantive le reiterate trasgressioni delle misure cautelari e il generale atteggiamento di disprezzo nei confronti dei provvedimenti assunti dal giudice civile.



6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760 -01).


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 13/03/2025.

Il Consigliere estensore

Federica Tordini



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 13/03/2025

Il Presidente



**SEZIONE VI PENALE**

**05 MAG 2025**

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

4

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Giuseppina Cirimele*